

Regolamento per il rimborso delle spese di accompagnamento

1. Prestazioni

Se i soci della FSC necessitano di essere accompagnati, la FSC può partecipare alle spese supplementari generate dagli accompagnatori. Per stabilire l'importo massimo si prende in considerazione anche la situazione economica dei soci.

2. Tipologia

Le spese di accompagnamento corrispondono ai costi dell'accompagnatore di un socio della FSC, per esempio durante un viaggio in occasione di vacanze, di un'escursione o di una manifestazione. Le spese possono essere ad esempio i costi di trasporto come l'indennità chilometrica per l'automobile, i biglietti d'ingresso ai musei o alle manifestazioni e l'organizzazione di vacanze.

La persona che accompagna è tenuta e deve essere in grado di aiutare il socio della FSC durante tutto il viaggio, senza dipendere da terze persone. Un accompagnatore non può essere allo stesso tempo una persona accompagnata.

3. Importo rimborsato

Ogni socio della FSC può far valere ogni anno delle spese di accompagnamento fino all'importo massimo indicato qui sotto:

Socio	CHF 800.00
Socio che beneficia di prestazioni complementari (PC):	CHF 1000.00

Per i soci che beneficiano di prestazioni complementari (PC):
per ottenere il supplemento di CHF 200.– occorre fornire la decisione
concernente la percezione di prestazioni complementari dell'anno in corso.

Le spese di accompagnamento non sono versate in anticipo.

4. Spese di spostamento

Per i tragitti in auto sono riconosciuti CHF 0.50 al chilometro; per i tragitti superiori a 200 km è necessario presentare una ricevuta della benzina.

5. Corsi, campi

Una richiesta di rimborso delle spese di accompagnamento può essere presentata in caso di partecipazione a un corso che richiede un accompagnamento 1:1 (sci, tandem, settimana escursionistica...). In un caso del genere il rimborso non può essere superiore al 50% del prezzo del corso (fino all'importo massimo indicato al punto 3). Le spese di accompagnamento non possono essere rimborsate alle persone che già ricevono un indennizzo quali assistenti oppure che sono messe a disposizione dalla FSC.

Gruppi creativi: i tragitti per la partecipazione alle attività dei gruppi creativi possono essere rimborsati, a condizione che nessun'altra organizzazione conceda già un vantaggio.

6. Organizzazione di vacanze ed escursioni

L'organizzazione di vacanze ed escursioni comprende generalmente le spese di trasporto, di pasto e di alloggio. In questi casi il prezzo del pacchetto serve da base per la richiesta di rimborso delle spese di accompagnamento.

7. Pasto all'esterno

Colazione: CHF 10.–

Pranzo: CHF 25.–

Cena: CHF 30.–

Alloggio: CHF 150.– a notte.

8. Spese di accompagnamento forfetarie per i viaggi di gruppo della FSC e delle sue sezioni

Per i viaggi di gruppo organizzati dalla FSC o dalle sue sezioni, i rispettivi organizzatori possono richiedere un forfait delle spese di accompagnamento, con l'accordo dei soci.

Per tutte le altre manifestazioni, le spese di accompagnamento rimangono individuali e possono essere richieste solo dal socio interessato al rimborso del suo accompagnatore.

9. Casi che non sono oggetto di un rimborso secondo le presenti disposizioni d'applicazione

Le spese rimborsate dall'AI o da altre istituzioni.

10. Giustificativi originali / ricevute

Per il versamento è necessario farci avere i giustificativi originali corrispondenti, quali le fatture e le ricevute. Essi devono essere allegati al modulo di richiesta debitamente compilato (le offerte e le conferme di prenotazioni non sono considerate giustificativi).

11. Modulo di rimborso

Sul sito www.unitas.ch/documenti potete scaricare il modulo di richiesta «Formulario spese di accompagnamento (elettronico)» in versione word e compilarlo direttamente sul vostro computer oppure quello in versione pdf da compilare a mano. Il modulo può anche essere richiesto per telefono al numero 091 735 69 00.

12. Termine di consegna

I moduli di richiesta, compresi i giustificativi originali, devono essere inviati entro 14 giorni dall'evento oppure entro il 5 gennaio dell'anno successivo. Le richieste inviate successivamente non saranno più prese in considerazione. Delle eccezioni possono essere accordate solo su richiesta debitamente motivata pervenuta alla FSC tramite la Unitas prima del 5 gennaio dell'anno seguente.

Berna, il 18 novembre 2023 / Comitato federativo. In vigore a partire dall'1.1.2024.